



**Identificativo:** ER990614068AAA  
**Data:** 14-06-99  
**Testata:** **IL SOLE 24 ORE**  
**Riferimenti:** L'ESPERTO  
 RISPONDE  
 FISCO - IVA Archivia

- 2766

IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA / IVA  
**GLI ADEMPIMENTI PER L'AUTO DEL PROCACCIAITORE D'AFFARI**  
*A cura di Maurizio Reggi*

Un artigiano esercita attività di riparazione di autoveicoli, autocarri, eccetera e procaccia affari per la vendita di automobili, per conto di una concessionaria di autovetture. Le due attività vengono esercitate in locali separati (officina per la riparazione uffici per l'attività di procacciatore d'affari). Inoltre per l'attività di procacciatore d'affari non si limita soltanto alla segnalazione dell'affare, ma con propria organizzazione tratta direttamente con il cliente, sbriga le pratiche di finanziamento, di immatricolazione, consegna l'autovettura nuova, ritira l'usato, eccetera. E' autorizzato dalla Questura per il commercio di auto usate. Ha acquistato un autovettura che dà in uso ai clienti dell'officina quando questi portano la macchina per la riparazione e ai clienti che acquistano una autovettura nuova in attesa della consegna. Quest'autovettura circola inoltre con la targa prova. Vorrei sapere se l'Iva relativa all'acquisto dell'autovettura è detraibile.

[104881]  
 Ignazio Marongiu - TERRALBA

Il quesito, pur rivolgendo una sola domanda sulla detraibilità dell'Iva, evidenzia numerose questioni da esaminare. Per iniziare dalla risposta chiesta dal lettore è bene precisare che dal 18 maggio 1999, con l'entrata in vigore del collegato alla manovra finanziaria per il '99, è scomparsa, anche ai fini Iva, la differenza fra auto di lusso e non, con la conseguenza che tutte le autovetture e gli autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo, di qualunque cilindrata, seguono la stessa disciplina. L'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), prevede che l'Iva a essi relativa sia totalmente indetraibile tranne che per gli agenti di commercio, per le auto che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e per quelle adibite a uso pubblico (es. tassisti).

Nel caso del lettore l'Iva non può essere detratta perché nessuna delle tre condizioni è rispettata: egli, infatti, non è un agente di commercio bensì un procacciatore d'affari, l'auto non è destinata a uso pubblico in quanto viene utilizzata solo da alcuni suoi clienti e non forma neppure oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Le autovetture che formano oggetto dell'attività propria di un rivenditore d'auto, infatti, sono solo quelle specificamente destinate ad essere rivendute e non le auto sostitutive, che sono beni strumentali destinati ad altri scopi.

La domanda del lettore, inoltre, precisa che l'auto verrebbe data in uso ai clienti, con targa prova, senza essere immatricolata.

Si evidenzerebbero, così, tre irregolarità.

La prima, in ambito fiscale, consisterebbe nel fatto che l'auto, pur utilizzata come bene strumentale, rimarrebbe in carico come bene merce destinato alla vendita. In tal modo godrebbe, illegittimamente, della detrazione totale dell'Iva e della deduzione totale dei costi contrariamente a quanto previsto, per l'Iva, dall'articolo citato e, per le imposte dirette, dall'art. 121-bis del Tuir.

La seconda irregolarità consisterebbe nella violazione dell'art. 98, comma 1, del Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), il quale stabilisce che sul veicolo in circolazione di prova dev'essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. In mancanza oltre alle sanzioni previste dal terzo e quarto comma dello stesso articolo 98 si avrebbero notevoli problemi in caso di sinistro con danni a terzi.

L'ultima irregolarità verte in materia penale. Riguarda la possibilità che venga venduta per nuova un'autovettura che tale non è, in quanto utilizzata come "auto di cortesia".

Ulteriori problemi si pongono in relazione alla qualifica rivestita dal soggetto che svolge l'attività descritta nel quesito.

In particolare si tratta di stabilire se un soggetto, che non si limita alla segnalazione dell'affare al preponente, ma, con propria organizzazione e in appositi locali, tratta direttamente le condizioni contrattuali col cliente, disbriga le pratiche di finanziamento e di immatricolazione, consegna l'autovettura nuova ritirando l'usato, svolge l'attività di procacciatore d'affari, di mediatore, di agente di commercio o di rivenditore.

L'attività del procacciatore d'affari consiste nel mettere in contatto due parti al fine di promuoverne un accordo

commerciale pur agendo nell'interesse di una sola (circolare ministero Finanze 10 giugno 1983, n. 24). E' limitata alla raccolta degli ordini dei clienti da trasmettere alla ditta da cui il procacciatore ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità, cioè senza obbligo in tal senso, ed in via del tutto occasionale o episodica (Cassazione 8 ottobre 1983, n. 5849 e 4 dicembre 1989, n. 5322). Non comprende il diritto di esclusiva né il vincolo ad una determinata zona e, generalmente, da diritto al compenso solo se l'affare è portato ad esecuzione.

Secondo quanto ha precisato l'Inps con circolare la circolare 74/Rcv del 23 marzo 1990 un vero e proprio procacciatore d'affari dovrebbe rimanere estraneo alla fase in cui le effettive parti dell'affare assumono e/o formalizzano i loro impegni.

L'attività del procacciatore differisce da quella dell'agente di commercio la quale ha, invece, carattere di stabilità e comprende l'obbligo, e non la facoltà, di promuovere verso corrispettivo la conclusione di affari fra il preponente e i terzi nell'ambito di una determinata zona (Cassazione 12 dicembre 1980, n. 6421). L'agente, inoltre, può avere il potere di rappresentare il preponente, e quindi di concludere i contratti in suo nome, se questi gli ha conferito la procura ai sensi dell'articolo 1392 del Codice civile.

L'attività del procacciatore d'affari differisce dall'attività del mediatore perché quest'ultimo agisce nell'interesse di ambedue le parti, percependo un compenso da entrambe, al contrario del procacciatore che riceve l'incarico da un solo preponente (Cassazione 17 dicembre 1996, n. 11244).

L'attività del mediatore, a sua volta, differisce da quella dell'agente di commercio in quanto il primo riceve l'incarico per un singolo affare, mentre l'agente lo riceve per un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona (Cassazione 16 febbraio 1993, n. 1916).

L'attività del procacciatore differisce anche da quella del rivenditore il quale acquista a proprio nome la proprietà del bene che poi trasferisce all'acquirente finale.

Se il soggetto che "tratta" autovetture si limita a mettere in contatto, occasionalmente, più compratori con un venditore è un procacciatore di affari.

Se riceve l'incarico da un venditore per promuovere stabilmente la vendita delle sue autovetture con potere di trattare le clausole contrattuali può essere un agente di commercio con potere o meno, di rappresentanza.

Se, poi, usualmente e professionalmente mette in contatto più compratori con più venditori è un mediatore.

Se acquista le auto da un fornitore, per rivenderle, è un commerciante sottoposto alla disciplina del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114.

Numerosi e differenti sono gli obblighi posti a carico di ciascuna attività, fra cui l'iscrizione in appositi ruoli, l'iscrizione a forme previdenziali specifiche, il rilascio di particolari autorizzazioni eccetera.

Il procacciatore d'affari non ?? tenuto all'iscrizione nel registro ditte della camera di commercio solo quando, per la mancanza di un'autonoma organizzazione, non riveste la qualità di imprenditore commerciale (Cassazione 20 gennaio 1993, n. 654) cosa che, invece, si verifica nel caso in oggetto. Se egli esercita l'attività in locali aperti al pubblico, in maniera organizzata ed abituale, si configura l'esercizio di "un'agenzia d'affari" individuata dall'art. 205 del regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (cassazione 8 febbraio 1977, n. 2289). In tal caso il procacciatore deve presentare al questore denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 osservando il relativo regolamento (Dpr 26 aprile 1992, n. 300 modificato dal Dpr 9 maggio 1994, n. 407) per il conseguimento della "licenza" prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Cassazione penale 8 giugno 1971, n. 1667 e 5 agosto 1977, n. 9747) e non quella per la vendita di auto usate che si rende necessaria solo se svolge anche questa attività.

Nell'agenzia d'affari il procacciatore deve:

- a) tenere un registro degli affari compiuti giornalmente;
- b) affiggere la tabella delle operazioni che effettua, con la tariffa praticata;
- c) non ricevere compensi maggiori;
- d) astenersi dal compiere operazioni diverse da quelle indicate;
- e) non compiere operazioni con persone sfornite di carta d'identità o altro documento con fotografia rilasciato dalla Pubblica amministrazione.

Queste regole non si applicano agli agenti e ai mediatori che sono sottoposti a quelle previste per i rispettivi ruoli. Svariate sono le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi previsti tra cui, ad esempio, quello della nullità dei contratti di agenzia e di rappresentanza stipulati da persone che non siano iscritte nello speciale ruolo previsto dalla legge per gli agenti e rappresentanti di commercio (Cassazione 20 settembre 1996, n. 8368) eccetera.

Per concludere, questi brevi cenni sulla diversità delle varie attività mettono in luce l'importanza di valutare preventivamente, caso per caso, la forma commerciale più corretta e adeguata agli effettivi scopi, nonché rispettare tutti gli obblighi previsti.